

TRUST E “DOPO DI NOI”

La Sintesi

Simona Arduini, Giuseppe Corti, Massimo Cugnasco, Gabriella La Torre,
Francesca Romana Lupoi, Alceste Santuari, Luca Serpieri, Marco Snichelotto, Duccio Zanchi

Questo opuscolo riproduce in sintesi alcuni brani del volume “Trust e Dopo di NOI”, 2° edizione, pubblicato nei Quaderni della rivista Trusts e Attività Fiduciarie, IPSOA, 2016.

E' un breve viaggio sull'uso del trust interno in favore di chi si trovi, per qualsiasi ragione, in una posizione di debolezza o di svantaggio.

Aggiornamento 2016

Il trust in Italia

Associazione

L'Associazione Il Trust in Italia da oltre quindici anni rappresenta un punto di riferimento indifferibile per la piena attuazione di questo strumento giuridico nel nostro apparato normativo.

Sede a Roma, fondata e presieduta dal professore emerito dell'Università di Genova Maurizio Lupoi, l'Associazione conta fra i suoi soci centinaia di professionisti (avvocati, notai, dottori commercialisti, trustee e guardiani professionali), che da anni istituiscono trust in perfetta armonia con l'ordinamento italiano, come dimostrano le centinaia di sentenze in materia pronunciate dalla Cassazione, dai Tribunali italiani e dalle Commissioni tributarie.

Opuscolo stampato a cura dell'Associazione "Il trust in Italia"
Quarta edizione - ottobre 2016

Sede:
Via A. Bertoloni 55, 00197 Roma
Tel. 06.8070853
Fax 06.8070854
info@il-trust-in-italia.it
www.il-trust-in-italia.it

TRUST E “DOPO DI NOI”

Prologo

Ho incontrato V.M. una fredda mattina di dicembre a Rimini.

Il nostro appuntamento era stato rimandato più volte, con ciò non a caso ho fino alla fine temuto che potesse nuovamente accadere o, peggio, addirittura essere cancellato; del resto sarebbe stato facile per VM, personaggio pubblico molto noto, rinviare sine die ed in effetti, in virtù della delicata ed inusuale tematica da me proposta, ed oggetto di nostro incontro e colloquio, ne avrebbe ragionevolmente avuto ben donde.

Tuttavia, ogni timore si è fugato non appena ebbi modo di ascoltare le parole che seguono:

«Ciao, prima di dar seguito mi preme dir ti che sono il padre di una “stella” di nome Annamaria che da 29 anni soffre di un gravissimo handicap psicomotorio».

Ebbene, la naturalezza e la serenità espressiva di quell’approccio ha fatto sì che aver tisi subito un’atmosfera distesa, in cui lentamente andava dipanandosi ogni tensione in favore di un’insperata empatia, ed anzi a questo non poté che conseguire l’incipit giusto affinché si creassero, ancorché cautamente, le condizioni necessarie per addentrarmi in un terreno così intrinsecamente racchiuso nella più profonda delle intime sensibilità e per tanto, con ogni probabilità, argomento da considerarsi precluso ai più: eppure, in ragione della dianzi enunciata empatia, ho domandato cosa ritenesse quale prerogativa indispensabile ed ineludibile a difesa del futuro sia prossimo che, auspicabilmente, remoto della sua stella.

Ho insistito chiedendo di tentare di esternare quali fossero i “desiderata” profondi, propri e di sua moglie, scoprendo così che i genitori di una ragazza ventinovenne affetta da una gravissima cerebropatia sin dalla nascita non possono che, forse con ovvietà, strenuamente ambire con tutta la tenacia e la disperata determinazione di cui solo un padre ed una madre sono capaci, di garantire ad essa la perseveranza di cure, di assistenza, di attenzioni e più in generale della stessa “qualità affettiva e non” della vita ad oggi condotta.

Nondimeno ho ricevuto ampia ed accorata conferma che da tempo inseguivano il sogno di individuare come meglio disporre, come anzidetto, per il futuro della loro unica figlia, sovente all’uopo avvicinandosi a varie ipotesi risolutive tra cui la possibilità di costituire una fondazione: di contro mai nessuno, prima d’ora, aveva prospettato loro di istituire un trust.

Alla luce di questo, ho illustrato i tratti salienti dello strumento ed ho trovato in VM un ascoltatore attento oltre che, con innegabile sorpresa, uno scrupoloso e sagace commentatore.

Le sue domande mi giungevano con chiarezza, incisività e ciascuna, senza eccezioni, verteva attorno al bisogno di rassicuranti certezze: chi garantisce che il trustee opererà bene dopo di noi? Chi sorveglierà il suo operato?

Per quanto tempo può o deve durare un trust?

Come è possibile avere la garanzia che quanto destinato al proprio figlio sia effettivamente e correttamente impiegato nel suo esclusivo interesse?

In effetti, per così dire “de profundis verborum et dictis” di VM, risaltavano frasi di forte impatto emotivo quale, inter alia, la straziante affermazione secondo cui, per l’amore che si nutre verso un figlio, sarebbe preferibile financo che

questi fosse affetto da totale cecità piuttosto che da una disabilità cerebrale di cotanta gravitas in quanto, nel primo caso un genitore sarebbe in grado di ascoltare, di dialogare, di esaudirne le istanze, mentre nel caso de quo egli si trova irrimediabilmente costretto ad litteram a pensare al suo posto, a sostituirsi integralmente ad esso in tutto e per tutto e, continuava nel dirmi VM, siffatto lacerante ed improbo impegno supera ogni umana immaginazione, poiché il cervello può, ancorché con talora tremenda fatica, spingersi a comprendere le menomazioni fisiche più terribili ma non può, appunto razionalmente, attribuire alcuna sostanziale forma percettiva ed identità cognitiva all' "assenza di pensiero" od al "vivere a cervello spento".

Al termine della conversazione, il mio interlocutore è giunto, con una sorta di visibile sollievo, ad una definitiva conclusione, frutto della elaborazione di quanto raccolto mio tramite in materia di trust, ed ha affermato che aveva avuto la sensazione di trovarsi di fronte ad uno strumento giuridico finalmente congruo e confacente alle esigenze di coloro che, come lui e sua moglie, cercassero da tempo una forma di "testamento evoluto in favore del figlio più debole"; in altri termini, un atto inter vivos che definisse e determinasse compiutamente, dettagliatamente ed inequivocabilmente, già da oggi, l'uso ottimale e maggiormente idoneo cui destinare le risorse ed il patrimonio familiari: in sostanza un atto che si distinguesse per la incontrovertibile e capillare identificazione ex ante delle finalità volute e decise dai genitori.

(Contributo di Simona Arduini)

Trust e Dopo di NOI

Gabriella La Torre

Premessa

Affrontare il Dopo di Noi significa entrare in un ambito dove l'uomo con in suoi sentimenti e speranze assume un ruolo centrale e prevalente rispetto al puro tecnicismo giuridico.

I desideri così semplicemente ma efficacemente espressi dalle persone che nella loro normalità vivono la quotidianità di un familiare in difficoltà, rilevano come occorra spostare attenzione e ascolto alle intime e legittime richieste di ciascuno al fine di offrire loro dei validi strumenti.

In questa diversa prospettiva il trust trova casa, mostrando la propria capacità di inserirsi e di adattarsi alla vita comune di ciascuno di noi, plasmandosi alle personali esigenze di ognuno.

Cos'è il trust?

Nel premettere che in questo opuscolo si fa riferimento unicamente al **trust interno** in favore dei **Soggetti deboli**, il trust è uno strumento giuridico che permette ad un soggetto, il **disponente**, di trasferire la titolarità di beni ad altro soggetto, il **trustee**, il quale è fiduciariamente obbligato a gestirli secondo le indicazioni ed il programma precisati dal disponente stesso nell'atto istitutivo del trust e ciò nell'interesse dei **beneficiari** o per la realizzazione di uno **scopo**.

Il trust ha trovato la propria legittimazione giuridica nel nostro paese a seguito della ratifica della "Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento", avvenuta con legge 16 ottobre 1989 n° 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

L'effetto tipico del trust è la **segregazione**: quanto verrà trasferito dal disponente nel trust è vincolato alla realizzazione del programma fissato nell'atto istitutivo e il fondo da lui così costituito è indifferente alle vicende personali del trustee.

Il trust interno è quel trust che ha come caratteristica quella di avere italiani tutti gli elementi che lo compongono, tranne la legge regolatrice. Quindi **italiano** il disponente, italiano il trustee, italiano il beneficiario, in territorio italiano il fondo in trust.

La giurisprudenza italiana ha dato pieno riconoscimento al trust interno e sono ormai tantissime le sentenze nelle quali il Giudice italiano si è pronunciato affermando la piena efficacia e validità del trust interno.


Costruzione di un trust

Perché nasca un trust occorre:

- una manifestazione di volontà espressa in un atto c.d. atto istitutivo che è un negozio unilaterale programmato, posto in essere dal disponente. Tale atto è un programma che individua il fine per il quale viene realizzato il trust, il compito del trustee, che cosa egli deve fare, i suoi poteri, a favore, nell'interesse di chi o per quale scopo deve svolgere la sua funzione;
- uno o più negozi dispositivi, con i quali il disponente o anche terzi, trasferiscono al trustee posizioni soggettive (beni), funzionali alla realizzazione del compito a questi affidato. L'insieme di quanto viene trasferito va a costituire il fondo in trust.

In virtù dell'effetto segregativo il fondo in trust è vincolato alla realizzazione del compito e va a costituire un patrimonio separato distinto e autonomo rispetto a quello personale del trustee.

L'atto istitutivo può essere attuato tramite un atto tra vivi o per testamento.



Il trust in favore dei Soggetti deboli

Il trust in favore dei Soggetti deboli permette quindi di vincolare determinati beni affinché le utilità da essi traibili siano destinate nell'esclusivo interesse della persona debole, secondo il programma e le indicazioni fissate dal disponente nell'atto istitutivo.

Ma non solo, il trust per Soggetti deboli permette molto di più, in quanto dà la possibilità di tutelare anche i genitori disponenti come gli altri eventuali figli, realizzando una vera e propria pianificazione a tutela della famiglia nel suo complesso.

I vantaggi di scegliere il trust rispetto ai rimedi tradizionali previsti dal nostro codice civile sono molteplici se solo si pensi che è il genitore, unico e profondo conoscitore del proprio figlio, a costruire e modellare il trust sulle sue necessità.

Il beneficiario di un trust per Soggetti deboli non perde la propria autonomia, non viene né bollato né schedato, ma piuttosto sostenuto ed aiutato nel rispetto della sua debolezza.

Il beneficiario di un trust per Soggetti deboli non perde la propria dignità, ma piuttosto sostenuto nel rispetto delle sue ambizioni ed aspirazioni.

Il beneficiario di un trust per Soggetti deboli non perde la voce, ma può ben esprimere i propri desideri e le proprie aspirazioni.

Elementi **soggettivi** ed **oggettivi** del Trust

- **DISPONENTE**
- **BENEFICIARI**
- **TRUSTEE**
- **GUARDIANO**
- **FONDO IN TRUST**
- **DURATA**
- **LEGGE REGOLATRICE**

Il Disponente

Massimo Cugnasco

Tra le figure che caratterizzano l'istituzione e la vita di un trust quella del disponente è indubbiamente la prima, in ordine di tempo e di importanza, a venire in evidenza. Parte infatti dal disponente, dalle sue aspirazioni, dalle sue preoccupazioni, in definitiva dalla sua volontà, l'iniziativa di istituire un trust nell'interesse di determinate persone o per raggiungere determinati scopi.

Ma non solo, la preoccupazione di un genitore spesso si estende anche a se stesso.

Non è raro sentirsi chiedere: «cosa accadrà se non sarò più in grado di provvedere alle mie necessità? Che ne sarà di me e di mio figlio?».

Il familiare che vive un congiunto in difficoltà, infatti, ha la principale necessità di essere rassicurato che, anche dopo la propria morte, sia garantita al proprio figlio quella continuità di affetti, quelle regole di vita e di assistenza per lui più idonee.

Cura ed assistenza che il genitore desidera assicurare anche a se stesso qualora, per casi avversi della vita, dovesse egli stesso trovarsi in difficoltà.

Operatività

Il genitore disponente, una volta istituito il trust, può continuare a gestire in prima persona i beni che ha deciso di vincolare nel trust, esattamente come fino a quel momento da lui stesso fatto nell'interesse del figlio.

Infatti è sempre il disponente a **decidere** quando rendere operativo il trust da lui istituito:

A. durante la vita del disponente: egli può, ad esempio, **vincolare** in trust la **nuda proprietà** riservandosi il diritto di usufrutto di quanto destinato in trust.
Questo significa che egli continuerà a gestire in prima persona detto bene fino alla sua morte, o fino a quando non si verifichi quel fatto o quella condizione, da lui prevista, che comporta la risoluzione del suo diritto di usufrutto;

oppure

B. il disponente può **condizionare** l'operatività del trust al verificarsi della propria morte .

Nella prassi sono più frequenti i trust per Soggetti deboli operativi durante la vita del genitore disponente e questo per un insieme di considerazioni:

- il genitore che sceglie il trust lo sceglie proprio per la sua capacità di meglio adattarsi alle esigenze di vita del figlio più debole e quindi il genitore ha modo anche di verificare l'efficienza di tale mezzo, così come verificare la capacità delle persone da lui nominate come trustee e **guardiano**;
- il genitore disponente può nominare se stesso guardiano;
- il genitore disponente può nominare se stesso **trustee** dando vita a quello che tecnicamente prende il nome **trust auto dichiarato**.

Ogni caso va valutato singolarmente; le esigenze del soggetto da tutelare sono **le sue specifiche esigenze** che rendono unica la sua situazione.

Da qui la necessità di **assicurare alla memoria** quegli aspetti, anche di vita quotidiana, così semplici ma così fondamentali per il soggetto debole.

I genitori che intendono tutelare un figlio hanno necessità di trasferire al trustee la **conoscenza anche di dettagli quotidiani** che rappresentano momenti della vita del loro figlio, per lui fondamentali e che solo loro conoscono e ciò soprattutto in relazione al momento in cui essi non ci saranno più o non saranno più in grado di provvedere in prima persona alle sue necessità.

A tal fine hanno un ruolo importante le **lettere di desiderio** con le quali il genitore disponente potrà fornire al trustee tutte quelle indicazioni utili per svolgere al meglio il proprio compito.

Le **lettere di desiderio** sono infatti rivolte al trustee e costituiscono un documento separato dall'atto istitutivo, che può essere aggiornato nel tempo con ulteriori versioni, approfondimenti o modifiche.

Tra le **persone da tutelare** possono essere ricompresi anche gli stessi **disponenti**.

Questi ultimi, infatti, con l'avanzare degli anni, si preoccupano non solo di assicurare tutto ciò di cui necessita il proprio congiunto più debole, ma anche di assicurare a loro stessi ciò di cui potranno avere bisogno in caso di loro sopravvenuta incapacità.

In questa prospettiva l'utilizzo di un trust ben congegnato può anche rappresentare uno strumento molto interessante per limitare, ed in molti casi anche evitare del tutto, il ricorso all'amministrazione di sostegno, consentendo ai soggetti coinvolti una maggiore riservatezza, sia con riferimento alle condizioni economiche che a quelle di salute dei beneficiari e dei loro familiari.

Disponente può essere anche lo stesso Soggetto debole. Numerose sono ormai le pronunce dei Giudici Tutelari che hanno autorizzato l'istituzione di un trust con i beni propri del soggetto debole.

Il trustee

Duccio Zanchi

Il trustee è colui al quale è affidato il compito di dare attuazione al programma contenuto nell'atto istitutivo di trust secondo le indicazioni ivi precisate ed a tal fine è il titolare fiduciario di quanto verrà ad essere vincolato nel trust.

Il trustee è dunque un soggetto che gode della fiducia del disponente.

Nei trust per Soggetti deboli, la scelta del trustee ad opera del genitore (o familiare) disponente, ricade, di norma, su coloro che, per professione, esperienza, o vicinanza alla famiglia, risultano più capaci ed idonei alla realizzazione dello scopo per il quale il trust è stato istituito che è la cura del soggetto debole.

Anche il genitore può assumere le funzioni di **trustee**.

Così facendo il genitore disponente continuerà a gestire come ha sempre fatto, ma con un vantaggio rappresentato dalla possibilità di disciplinare anticipatamente le conseguenze di determinati eventi.

L'atto di trust potrà infatti prevedere:

- chi sarà il sostituto del genitore trustee (che potrà essere scelto dallo stesso genitore);
- il momento in cui il nuovo trustee subentrerà;
- gli eventi al verificarsi dei quali avverrà questa sostituzione (quali ad esempio la morte del genitore o la sua sopravvenuta incapacità).

Il trustee normalmente svolge personalmente i compiti a esso affidati proprio in virtù del legame fiduciario che sta alla base dei poteri che gli sono stati conferiti dal disponente.

Al fine di permettere al trustee di realizzare il suo incarico, egli sarà titolare di quei poteri necessari a tal fine e che evidentemente riguarderanno anche la gestione e l'amministrazione di beni in trust.

Ciò che occorre aver presente, è che non esiste uno standard comune a tutti i trust per Soggetti deboli.

Ogni trust rappresenta un caso a sé e, conseguentemente, anche l'attribuzione o meno di certi poteri dipenderà dal contesto in cui il trustee sarà tenuto ad operare.

I trust istituiti in favore di una Persona più svantaggiata, sono realizzati nel suo interesse e quindi prevedono che egli sia il **destinatario delle utilità** derivanti dalla gestione del fondo in trust.

Il trustee è tenuto a **rendere il conto** della propria gestione ed è **responsabile** del corretto adempimento del proprio compito, che dovrà essere attuato con la massima cura e diligenza.

L'atto istitutivo di trust preveda le **cause** e le **modalità di sostituzione** del trustee, così come viene ad essere individuato il sostituto ovvero un meccanismo per la nomina del nuovo trustee.

Il ruolo delle associazioni o società cooperative nel caso di trust per Soggetti deboli

Luca Serpieri

Nei trust per soggetti deboli la prospettiva, per il trustee, rimane quella della **centralità** della **persona** umana e delle **sue aspirazioni**. Egli risponde quindi a un'impellente di protezione, che va ben oltre il patrimonio e gli interessi economici del soggetto "debole", per "accostarsi" a questi in senso "globale", quindi, con precipuo riguardo proprio alla sua dimensione affettiva, emotiva e sociale.

Nella **designazione** del trustee in un trust per Soggetti deboli, assumono allora **rilevanza** le **relazioni parentali**, ma anche il vicinato, quali conoscenze e frequentazioni che il beneficiario ha coltivato nel tempo, relazioni fondate normalmente su un tessuto di **solidarietà, affetto, ascolto e pazienza**, rimanendo tuttavia spiccata, per il trustee, la matrice fiduciaria perché, se la cura della persona del beneficiario del trust assume per tata prevalente in caso di Soggetti deboli, essa deve anche guidare la cura del suo patrimonio.

L'ormai ampio settore dell'imprenditoria sociale ha generato operatori di alta specializzazione capaci, soprattutto, d'assistere i soggetti privi d'autonomia, con particolare riguardo alla tutela del loro lato umano e delle specifiche esigenze "personali" di cui costoro necessitano.

Anche un'associazione o cooperativa sociale potrebbe ben rispondere alla polivalenza professionale che si richiede per il ruolo di trustee in trust per soggetti deboli.

Altra ipotesi è che il disponente nomini più trustee dando vita ad un **organo in forma collegiale** che assuma la gestione del patrimonio.

Ciò che nei trust per Soggetti deboli viene in luce in modo incalzante è il **contatto umano** che percepisce il disponente, quale strumento per la misura della professionalità, dell'affidabilità e della moralità del trustee che, una volta deceduto il disponente stesso, usualmente genitore o parente del soggetto da assistere, si occuperà del soggetto non autonomo e delle sue esigenze particolari.

Ecco allora che in un trust per Soggetti deboli possa prefigurarsi un trustee in forma collegiale, composto da **professionalità differenti** quali ad esempio l'avvocato insieme al medico di famiglia che hanno assistito da sempre il figlio privo di autonomia del disponente, i quali coopereranno insieme per le finalità del trust.

I beneficiari

Giuseppe Corti

Sono definiti **beneficiari** i soggetti destinatari di vantaggi del fondo in trust e sono normalmente distinti in:

- **beneficiari del reddito** inteso in senso lato comprendendosi nella definizione di reddito ogni utilità derivante dalla amministrazione del trust nel corso della sua durata,
- **beneficiari finali**, cioè coloro ai quali spetterà il fondo in trust al termine finale della durata del trust.

In un trust “**dopo di noi**”, i beneficiari del reddito sono i Soggetti deboli per i quali lo strumento è pensato e istituito, destinatari, diretti o indiretti, dei vantaggi ottenibili dal fondo in trust, siano essi somme di denaro, come altre utilità di tipo economico e non.

Il disponente nella enunciazione del **programma** del trust attribuirà il potere al trustee, anche in funzione del maggiore o minore grado di autonomia dei destinatari, di provvedere **erogando direttamente** le somme derivanti dalla gestione del fondo ai beneficiari, o **procedendo in prima persona** alle loro esigenze.

Il figlio più debole è normalmente indicato come **beneficiario vitalizio**, e potrà avvantaggiarsi sia del reddito derivante dalla gestione dei beni in trust, che dell’eventuale utilizzo o impiego del fondo, qualora fosse necessario per soddisfare i suoi bisogni.

Gli altri eventuali eredi del genitore disponente (ad esempio gli altri figli) possono essere indicati come **beneficiari finali** dei **beni residui** nel fondo in trust, al termine della durata del trust.

Accanto a disposizioni per il figlio più debole, l’atto di trust potrà contenere prescrizioni anche in favore degli altri figli, così come in favore dei genitori.

Tutela dei legittimari

Nella fase dispositiva dei beni in trust in favore del figlio Soggetto debole, il genitore disponente dovrà avere cura di non ledere diritti degli altri potenziali successori quali il coniuge e altri figli.

Nel caso specifico di un trust per Soggetti deboli, il trasferimento al trust dei beni esistenti nel patrimonio personale del disponente può essere considerato come **adempimento dell’obbligo legale**, che grava sui genitori, di mantenimento del figlio più debole assicurandogli assistenza personale e patrimonio sufficiente per una vita dignitosa.

Non solo: tali beni o somme destinate al trust, possono essere valutate come anticipazioni dell’obbligo degli alimenti, al quale anche i fratelli sono tenuti.

Anche la Convenzione de L’Aja fa espresso riferimento ai limiti della legge nazionale in materia successoria, con riguardo alle posizioni dei legittimari. Peraltro è ormai acclarato, anche dalla giurisprudenza di merito, che **l’eventuale lesione** della quota di riserva di un legittimario **non comporta** comunque la nullità dell’atto istitutivo di trust, ma l’eventuale esercizio dell’azione di riduzione che riguarda gli atti di dotazione del trust.

L’atto di trust potrà essere fornito di una clausola con la quale **sono date indicazioni** su quello che il trustee deve fare nel caso si verifichi in concreto la lesione della quota di riserva e sia esercitata l’azione di riduzione.

Il guardiano

Gabriella La Torre

Il **guardiano** è una figura che nei trust interni in favore dei Soggetti deboli è normalmente presente.

Il suo compito è quello di vigilare sull'operato del trustee **nell'interesse dei beneficiari** o per la realizzazione dello scopo (per i trust di scopo).

Il disponente può nominare guardiano chi ritenga, sia persona fisica, che giuridica, società, ente associazione. Il **genitore** può nominare **anche se stesso** guardiano.

Nell'adempimento del suo compito di verifica dell'operato del trustee nell'interesse del Soggetto debole, egli è normalmente preposto alla tutela di quello che si può genericamente indicare come custode dell'aspetto morale ed assistenziale del trust, preposto al benessere psichico del familiare più debole, verificando ad esempio che l'attività a lui prestata sia conforme alle sue necessità ovvero alle indicazioni del disponente.

Aspetto morale che costituisce il cuore di questo tipo di trust e che attribuisce quindi al guardiano un **ruolo** assai **importante** nell'attuazione del fine di tutela della Persona debole

Anche il guardiano è titolare di poteri fiduciari in quanto non può trarre vantaggi dal suo incarico agendo come par te disinteressata nell'interesse dei beneficiari.

L'atto di trust può attribuire al guardiano **poteri più o meno incidenti** sull'attività del trustee, quali ad esempio il potere di essere ascoltato, di dare direttive o istruzioni, di dare il consenso per il compimento di certi atti.

Quello che il guardiano è opportuno non faccia è di sostituirsi al trustee, diventando egli stesso il gestore del trust.

Dalle obbligazioni fiduciarie che incombono sul guardiano, scaturisce anche la sua **responsabilità**, responsabilità che non si sovrappone a quella del trustee, ma che nasce dalla sua funzione di vigilanza e controllo sull'attività del trustee.

Egli, come il trustee, risponde nei confronti dei beneficiari e nei confronti del fondo in trust.

Il guardiano è **nominato** dal disponente nello stesso atto di trust o con atto separato.

Le funzioni di guardiano possono essere esercitate anche da più persone costituendo un **collegio** di guardiani.

L'atto di trust contiene anche per il guardiano una clausola relativa alla sua successione in caso di morte sopravvenuta incapacità o revoca, così come un meccanismo per la sua nomina. Il potere di revocare il guardiano può essere riservato al disponente stesso, così come attribuito ai Beneficiari.

Il fondo in trust

Marco Snichelotto

Ciò che caratterizza il **fondo** in trust è l'estrema flessibilità e varietà di beni e diritti che possono costituire l'oggetto, non essendo limitato ai soli beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito.

L'**ampio ventaglio di beni e diritti** che possono essere vincolati in un trust rende estremamente vario il campo di applicazione dell'istituto e il livello di personalizzazione che si può raggiungere in relazione agli obiettivi perseguiti dal disponente.

Quanto **trasferito nel trust è vincolato allo scopo** per il quale il trust viene istituito ed in conseguenza dell'effetto segregativo quanto destinato in trust è immune alle vicende personali del trustee e del disponente, andando a formare un patrimonio destinato.

Tale effetto **segregativo si estende anche ai frutti** i quali verranno acquisiti dal trustee e da questo utilizzati nelle modalità indicate nell'atto istitutivo.

Nei trust in favore di Soggetti deboli, può essere attribuito anche ad **un terzo** il potere di **incrementare** il fondo in trust, così dando la possibilità, anche ad altri familiari, di concorrere alla realizzazione dello scopo di tutela.

Peraltro nel fondo in trust potranno inoltre essere incluse posizioni soggettive che **verranno ad esistenza in futuro**.

La **presenza** di un fondo è **condizione essenziale** ai fini della attuabilità del programma del trust, fondo che dovrà essere adeguato per far fronte ai bisogni della persona per un tempo indefinito e perciò stesso illimitato.

Gestione del fondo

Il trustee, vincolato al perseguimento dello scopo del trust, **dovrà impiegare** il fondo in trust **secondo le disposizioni** dell'atto istitutivo e nell'esclusivo interesse dei beneficiari.

I poteri attribuiti al trustee sono **poteri fiduciari**, a lui attribuiti a vantaggio di un altro soggetto: il beneficiario.

Il trustee ha un generale dovere di **custodia e conservazione del patrimonio** con conseguente obbligo di tenere

I beni in trust separati dai propri e da qualunque altro bene di cui egli sia trustee; inoltre si impone allo stesso di porre in essere tutte le azioni miranti alla identificabilità e conoscibilità del vincolo apposto sui beni costituenti il fondo.

I poteri spettanti al trustee possono essere suddivisi in due categorie:

- **Poteri dispositivi:** ossia poteri che toccano l'integrità del fondo;
- **Poteri gestionali:** ossia poteri che riguardano la gestione del fondo.

Il disponente nel redigere il contenuto dell'atto istitutivo di trust potrà prevedere limitazioni, esclusioni o autorizzazioni all'esercizio di detti poteri. L'esercizio di alcuni poteri potrà infatti essere condizionato al preventivo consenso di altri soggetti, quali il guardiano.

In particolare nell'ambito dei trust per Persone deboli rivestono importanza: i poteri attribuiti alla figura del guardiano; le indicazioni del genitore disponente (lettere di desiderio).

Durata

Gabriella La Torre

La **durata** del trust indica il periodo di efficacia del trust che è stato istituito.

In riferimento specifico ai trust in favore dei Soggetti deboli, la durata è normalmente legata alla vita della Persona nel cui interesse il trust è stato realizzato.

Al verificarsi della sua il trust termina e si entra in quella fase nella quale il trustee terrà a disposizione il fondo in trust in favore dei beneficiari finali, che potranno essere gli altri figli, le persone che si sono dedicate al familiare più debole, come anche l'Associazione che si è di lui occupata.

Inoltre non sono rari i casi in cui in questo tipo di trust si preveda la fine del trust in caso di sopraggiunta guarigione o miglioramento del Soggetto debole, così **anticipando il termine finale del trust**.

In tal caso è normalmente previsto che il fondo in trust ritorni al disponente.

Operatività dopo la morte dei genitori, trust testamentario e trust dormiente

Marco Snichelotto e Duccio Zanchi

- Per **trust testamentario** ci si riferisce al caso in cui il disponente istituisca un trust attraverso il proprio testamento, indicando chi debba rivestire il ruolo di trustee, quali beni siano conferiti in trust, quali soggetti ne siano beneficiari e con quali modalità.
- Per **trust dormiente** ci si riferisce al trust istituito dal disponente per mezzo di un atto inter vivos, ma destinato ad attivarsi successivamente alla sua morte.

Nel trust dormiente si possono poi individuare due sotto figure:

- A. il trust viene istituito, quindi fissati il contenuto, i soggetti, gli scopi, le finalità **ma non viene trasferito alcunché**. Il trasferimento dei beni avverrà al momento della morte del disponente il quale avrà nominato per testamento il trust come proprio erede;
- B. il conferimento dei beni in trust avviene fin dalla sua istituzione, ma i beneficiari **potranno godere dei beni solo successivamente alla morte del disponente**.

Una particolare tipologia di trust dormiente: il trust beneficiario di polizza rischio morte

Una delle novità di natura prettamente fiscale introdotte dalla nuova legge sul “Dopo di noi” ci dà l’occasione per trattare un caso del tutto particolare di trust dormiente che si configura **quando il trust istituito dal disponente** per atto inter vivos non venga contestualmente dotato dei mezzi necessari al suo funzionamento ma **venga nominato beneficiario di una polizza** contratta con atto separato dallo stesso disponente, o anche da terzi, e che preveda la corresponsione del capitale alla data del decesso della persona assicurata a favore appunto del trust.

L’art.5 della legge su “Dopo di noi” prevede che l’importo su cui spetta la detrazione d’imposta del 19% per le polizze rischio morte sia elevato dagli attuali 530 Euro a 750 Euro nel caso in cui tali polizze siano finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.

E’ ragionevole pensare che, qualora beneficiario delle summenzionate polizze sia un trust avente le caratteristiche dettate dalla Legge sul “Dopo di noi” tale agevolazione possa essere riconosciuta.

In termini generali le polizze rischio morte sono particolarmente interessanti per chi vuole garantire ai propri cari la disponibilità di un capitale in caso di morte improvvisa della persona che costituisce la principale o l’unica fonte di reddito della famiglia

Il trust e il divieto di patti successori

Non vi è alcuna contrarietà del trust ai principi del nostro ordinamento.

In particolare è ormai unanime il convincimento circa la non contrarietà del trust al divieto di patti successori.

Tale convinzione deriva da queste considerazioni:

- se il trust è istituito con atto tra vivi, la proprietà dei beni esce dal patrimonio del disponente prima della sua morte e questi non entreranno a far parte dell’asse ereditario;

- qualora il trust fosse istituito per testamento questo non avrebbe natura contrattuale ma unilaterale e pertanto anche in tal caso non si potrebbe parlare di patto successorio.

Il trust e il divieto di sostituzione fedecommissaria

Anche con riferimento alla sostituzione fedecommissaria è unanime il convincimento nel ritenere che un trust testamentario non sia in ogni caso lesivo di tale divieto e ciò perché:

- in nessun caso potrà dirsi che il trust testamentario comprime la libertà di testare dell'istituto (il trustee);
- il trustee potrà generalmente alienare i beni costituenti il fondo in trust rendendo così inconsistenti anche le argomentazioni che riconducono il divieto di sostituzione fedecommissaria alle limitazioni poste da questa alla libera circolazione dei beni.

La legge regolatrice

Gabriella La Torre

La caratteristica del **trust interno** è quella di avere tutti gli elementi che lo compongono italiani **tranne la legge regolatrice**, in quanto, in assenza di una legge italiana, necessariamente occorre far riferimento ad una straniera che preveda l'istituto del trust.

Tale circostanza non deve indurre nell'errore di pensare che il professionista che redige l'atto di trust, il disponente ovvero il trustee debbono conoscere tutta la legislazione e la fiscalità di quel paese straniero.

Al pari non va confusa la legge straniera regolatrice del trust con le norme a cui il trustee è sottoposto in considerazione dell'attività da lui svolta in adempimento del suo compito.

Qualsiasi atto da lui compiuto trattandosi di trust interni, sarà soggetto alla **legislazione italiana**, pensiamo ad esempio ad un contratto di locazione, ad una vendita ecc. ecc.

Il trattamento tributario dei redditi prodotti in trust

Marco Snichelotto

A seguito delle modifiche apportate all'articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ad opera della Legge finanziaria 2007, il trust è stato introdotto a pieno titolo tra i soggetti passivi ai fini dell'imposta sui redditi delle società.

Tale innovazione normativa ha avuto indubbiamente il merito di fissare alcuni punti fermi.

In particolare la disposizione normativa citata crea, sotto il profilo **applicativo tributario**, due tipologie di trust:

- A. trust con beneficiari individuati → i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari e tassati in capo ad essi (detti anche "trust trasparenti");
- B. trust senza beneficiari individuati → i cui redditi vengono tassati direttamente e definitivamente in capo al trust (detti anche "trust opachi").

Ai fini della concreta applicazione pratica della normativa in oggetto sarà anzitutto necessario stabilire se il trust sia qualificabile e quindi inquadrabile ai fini tributari, quale:

- trasparente o opaco;
- commerciale o non commerciale;
- residente o non residente.

Occorrerà operare un'indagine sulle specificità del singolo trust essendo impossibile generalizzare e dettare regole rigide con riferimento ad un istituto che per sua stessa natura risulta essere estremamente duttile e malleabile.

Il legislatore, nell'affermare che il trust è in ogni caso un soggetto passivo IRES, ha introdotto un diverso criterio applicabile ai fini della determinazione dell'imposta, a seconda che il trust abbia beneficiari individuati, o meno. In particolare qualora il trust abbia beneficiari individuati il reddito sarà imputato ai beneficiari medesimi e in capo a questi qualificato come reddito di capitale.

Qualora invece il trust non abbia dei beneficiari individuati, il reddito sarà imputato in capo al trust, e in seno a questo qualificato quale reddito d'impresa in caso di trust commerciali, oppure quale appartenente alle singole categorie di reddito al pari di una qualsiasi persona fisica, in caso di trust non commerciale.

Da un punto di **vista tributario**, perché **si abbia un beneficiario individuato**, occorre:

- che il beneficiario sia puntualmente individuato;
- che sia titolare di un diritto a pretendere dal trustee l'assegnazione della parte di reddito di sua spettanza;
- tali spettanze debbano essere prelevate dal reddito e non dal patrimonio;
- che l'atto di trust escluda il potere di accumulazione in capo al trustee.

Mancando le condizioni di cui sopra, il **trust viene considerato fiscalmente opaco** e pertanto i redditi saranno imputati e tassati direttamente in capo al medesimo.

Può poi accadere che il medesimo trust sia fiscalmente al contempo opaco e trasparente.

Ciò può verificarsi allorché l'atto istitutivo preveda che una parte del reddito del trust sia accantonata a capitale mentre un'altra parte sia attribuita ai beneficiari.

In tali ipotesi la quota di reddito imputata a capitale sarà tassata in capo al trust secondo le regole proprie dei trust opachi, mentre la parte di reddito attribuita ai beneficiari, sempre che ovviamente ne ricorrano le condizioni, sarà imputata e tassata in capo ai medesimi, secondo le regole proprie dei trust trasparenti.

La **Legge di stabilità 2015** ha ridotto, a partire dai dividendi messi in distribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, la quota esente dei dividendi percepiti dai trust non commerciali dal 95 per cento al 22,26 per cento, equiparando la tassazione dei dividendi percepiti dai trust stessi a quella da persone fisiche aventi la massima aliquota marginale.

Al fine di mitigare la penalizzazione conseguente all'applicazione retroattiva della norma in esame il comma 656 della Legge di stabilità ha introdotto un credito d'imposta pari alla maggiore IRES dovuta nel 2014 che può essere utilizzato in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a partire dal 1° gennaio 2016.

La disposizione compensativa tuttavia non pare applicabile ai trust trasparenti che imputando il reddito ai beneficiari individuati non determina alcuna maggiore IRES essendo questi generalmente soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il trattamento tributario degli atti di dotazione in trust per Soggetti deboli, le imposte indirette

Luca Serpieri

Con l'imposta di registro, il Legislatore individua quattro momenti impositivi in materia di trust:

- l'atto istitutivo
- l'atto dispositivo
- eventuali operazioni compiute durante il trust
- il trasferimento dei beni ai beneficiari.

L'imposta di registro è assolta **in misura fissa** (Euro 200,00) riguardo l'atto istitutivo di trust, giacché privo di contenuto patrimoniale.

L'atto dispositivo è invece soggetto alle **imposte di successione e donazione** ed alle **imposte ipotecarie e catastali**, queste ultime, solo quando vi sono immobili.

Le operazioni che possono essere compiute dal trustee durante la vita del trust, sono poi soggette ad autonoma imposizione secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare, con riferimento al caso concreto.

Infine, la **devoluzione** ai beneficiari dei beni vincolati in trust, **non realizza** ai fini delle imposte indirette, **un presupposto impositivo ulteriore**, salvo che per le imposte ipotecarie e catastali.

L'imposta di donazione e successione, sia la dotazione disposta per atto tra vivi o mortis causa, è calcolata con le franchigie esposte in **Tabella 1**, in base al rapporto parentale o meno esistente tra il disponente e i beneficiari del fondo, al momento della istituzione del vincolo. Sempre in **Tabella 1** sono indicate le imposte ipotecarie e catastali applicabili.

Tabella 1

| Imposta di successione e donazione - Imposte ipotecarie e catastali | | |
|--|----------------------|--------------|
| Applicazione secondo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate al momento istituzione del vincolo | | |
| IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE | | |
| Beneficiari | Aliquota applicabile | Franchigia |
| Coniugi e parenti in linea retta | 4% | 1.000.000,00 |
| Fratelli e sorelle | 6% | 100.000,00 |
| Atri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini collaterali fino al 3° grado | 6% | 0.00 |
| Tutti gli altri soggetti esclusi dai precedenti | 8% | 0.00 |
| *Franchigia di euro 1.500.000,00 per portatori di handicap a prescindere dal rapporto col defunto o donante. | | |

| IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Beneficiari | Imposta | Applicazione | Franchigia |
| Chiunque | Ipotecarie | 2% | Non prevista |
| Chiunque | Catastali | 1% | Non prevista |

Tuttavia, alcuni Uffici Territoriali, sovente assumono posizioni differenti riguardo la modalità di applicazione delle imposte ipotecarie e catastali. Adducendo motivazioni diverse, alcuni tassano gli atti di dotazione in trust ad imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (Euro 200,00), anziché proporzionale come in **Tabella 1**.

L'imposta di donazione e successione ed ipotecarie e catastali, sono calcolate come in Tabella 2, al momento della devoluzione del fondo ai beneficiari.

Tabella 2

| Imposta di successione e donazione - Imposte ipotecarie e catastali | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Applicazione secondo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate al momento della devoluzione del fondo ai beneficiari | | | |
| IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE | | | |
| Beneficiari | Aliquota applicabile | | Franchigia |
| Chiunque | nessuna | | nessuna |
| IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE | | | |
| Beneficiari | Imposta | Aliquota applicabile | Franchigia |
| Chiunque | Ipotecarie | 2% | Non prevista |
| Chiunque | Catastali | 1% | Non prevista |

E' inoltre prevista l'**esenzione** dall'imposta per il trasferimento a favore dei discendenti di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni purché questi mantengano il controllo della/delle società per non meno di 5 anni.

La circolare 48/E del 6 agosto 2007, affronta la questione, ritenendo, che il trust, per articolato che sia, *si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria*.

Tutte le vicende, nella vita del trust, dall'istituzione alla dotazione patrimoniale, dalla gestione del patrimonio alla realizzazione dell'interesse del beneficiario, o anche il raggiungimento di uno scopo, sono connesse alla medesima causa.

La Giurisprudenza Tributaria ha assunto posizioni contrastanti e in tal senso si segnalano molteplici decisioni delle Commissioni provinciali e regionali secondo cui il momento impositivo ai fini delle imposte indirette **si perfeziona al momento in cui i beni saranno devoluti ai beneficiari**. Ne discende che la tassazione dovrebbe applicarsi come esposto nella **Tabella 3** al momento della istituzione del vincolo.

Tabella 3

| Imposta di successione e donazione - Imposte ipotecarie e catastali | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Applicazione secondo l'orientamento prevalente della Giurisprudenza Tributaria al momento della istituzione del vincolo | | | |
| IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE | | | |
| Beneficiari | Aliquota applicabile | Franchigia | |
| Chiunque | nessuna | nessuna | |
| IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE | | | |
| Beneficiari | Imposta | Aliquota applicabile | Franchigia |
| Chiunque | Ipotecarie | 2% | Non prevista |
| Chiunque | Catastali | 1% | Non prevista |

In alcune decisioni tuttavia, i Giudici Tributarî hanno assunto una diversa posizione riguardo l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura percentuale. Ad avviso di costoro infatti, l'affidamento del fondo al trustee, non dà luogo ad un trasferimento vero e proprio, ma ad un trasferimento "condizionato" al perseguimento del programma destinatorio determinato con l'atto istitutivo di trust. Pertanto, l'atto di dotazione dovrebbe assoggettarsi ad imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (Euro 200,00), anziché proporzionale come in **Tabella 3**.

Tabella 4

| Imposta di successione e donazione - Imposte ipotecarie e catastali | | | |
|---|----------------------|--------------|--------------|
| Applicazione secondo l'orientamento prevalente della Giurisprudenza Tributaria al momento istituzione del vincolo | | | |
| IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE | | | |
| Beneficiari | Aliquota applicabile | Franchigia | |
| Coniugi e parenti in linea retta | 4% | 1.000.000,00 | |
| Fratelli e sorelle | 6% | 100.000,00 | |
| Atri parenti fino al ° grado, affini in linea retta, affini collaterali fino al 3° grado | 6% | 0.00 | |
| Tutti gli altri soggetti esclusi dai precedenti | 8% | 0.00 | |
| *Franchigia di euro 1.500.000,00 per portatori di handicap a prescindere dal rapporto col defunto o donante. | | | |
| IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI | | | |
| Beneficiari | Imposta | Applicazione | Franchigia |
| Chiunque | Ipotecarie | 2% | Non prevista |
| Chiunque | Catastali | 1% | Non prevista |

Le novità fiscali della legge n.112 del 22 giugno 2016 – c.d. Legge per il Dopo di Noi

La recente Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”, ha introdotto all’articolo 6 alcune interessanti agevolazioni tributarie per la istituzione di trust realizzati in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. I beni conferiti in trust, sono esenti dall’imposta sulle successione e donazione e da quelle ipotecarie e catastali.

Tabella 5

| Imposta di successione e donazione - Imposte ipotecarie e catastali Applicazione secondo la Legge 22 giugno 2016, n. 112 | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Tassazione applicata al momento della dotazione, per la durata della vita della persona con disabilità grave | | | |
| Beneficiari | Imposta | Applicazione | Franchigia |
| Chiunque | Donazione e successione | Misure fissa (Euro 200,00) | Non prevista |
| Chiunque | Ipotecarie e catastali | Misura fissa (Euro 200,00 ad imposta) | Non prevista |

Tuttavia, dette esenzioni, sono ammesse **solo a condizione** che l’atto istitutivo di trust **persegua, in via esclusiva, le seguenti finalità:**

- l’inclusione sociale;
- la cura e l’assistenza della persona con disabilità grave a vantaggio del quale il trust è istituito.

Altresì, **dette finalità, devono essere espressamente indicate nell’atto istitutivo di trust.**

Vi sono poi ulteriori condizioni prescritte dalla Legge, **che devono sussistere congiuntamente**, affinché si possa beneficiare delle esenzioni appena illustrate:

- l’istituzione del trust sia fatta per atto pubblico e quindi attraverso rogito notarile;
- l’atto istitutivo identifichi in maniera chiara e univoca i **soggetti coinvolti** e i rispettivi ruoli; descriva le **funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave** in favore delle quali il trust è istituito; indichi le **attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni** delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a **ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone;**
- l’atto istitutivo individui gli obblighi del trustee, con riguardo al **progetto di vita e agli obiettivi di benessere** che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l’atto istitutivo indichi inoltre gli obblighi e le modalità di **rendicontazione a carico del trustee;**
- gli **esclusivi beneficiari** del trust siano le **persone con disabilità grave;**
- i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust siano **destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali** del trust;
- l’atto istitutivo individui il **soggetto** preposto al **controllo delle obbligazioni** imposte all’atto dell’istituzione del trust a carico del trustee, prevedibilmente, il guardiano del fondo in trust;
- l’atto istitutivo stabilisca il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave;
- l’atto istitutivo stabilisca la destinazione del patrimonio residuo.

Qualora poi, il disabile grave, dovesse **premorire** rispetto a coloro che hanno istituito il trust:

→ le **esenzioni** dall'imposta di successione e donazione e dalle imposte ipotecarie e catastali, sono applicate anche ai trasferimenti di beni e diritti reali **a favore dei soggetti che hanno istituito il trust** (disponenti).

Fuori dal questo caso, **il trasferimento del patrimonio residuo, sarà soggetto a tassazione ordinaria** ai fini delle imposte di donazione e successione e delle ipotecarie e catastali, in considerazione del rapporto parentale o di coniugio esistente tra disponente e destinatario del patrimonio.

I trasferimenti di beni e di diritti in favore del trust lungo la sua durata, ferme le condizioni anzidette, sono oggetto di applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, in misura fissa.

Tabella 6

| Imposta di successione e donazione - Imposte ipotecarie e catastali Applicazione secondo la Legge 22 giugno 2016, n. 112 | | |
|--|----------------------|--------------|
| Tassazione applicata dopo la morte della persona con disabilità grave e devoluzione patrimonio residuo ai beneficiari diversi dal disponente | | |
| IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE | | |
| Beneficiari | Aliquota applicabile | Franchigia |
| Coniugi e parenti in linea retta | 4% | 1.000.000,00 |
| Fratelli e sorelle | 6% | 100.000,00 |
| Atri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini collaterali fino al 3° grado | 6% | 0.00 |
| Tutti gli altri soggetti esclusi dai precedenti | 8% | 0.00 |
| *Franchigia di euro 1.500.000,00 per portatori di handicap a prescindere dal rapporto col defunto o donante. | | |

| IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Beneficiari | Imposta | Applicazione | Franchigia |
| Chiunque | Ipotecarie | 2% | Non prevista |
| Chiunque | Catastali | 1% | Non prevista |

L'articolo 6 della Legge in parola prevede altresì **ulteriori agevolazioni tributarie residuali**:

- gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee **sono esenti dall'imposta di bollo**;
- i Comuni possono stabilire, con riguardo ai conferimenti di beni immobili e diritti reali in trust, **aliquote ridotte**, franchigie o esenzioni, purché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini dell'imposta comunale propria (IMU);

- **le erogazioni liberali**, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati, quando eseguiti nei confronti di trust istituiti ai sensi della presente Legge, godono di un incentivo maggiore rispetto all'attuale previsione di legge e sono deducibili, per chi li esegue, nel limite del 20% del suo reddito complessivo e con un massimo di 100.000 euro per ogni annualità.

Le agevolazioni prescritte dall'articolo 6, previste ai commi 1, 4, 6 e 7 del testo di legge sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 9 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Trust e figure di protezione del nostro ordinamento

Trust curatore e tutore

Giuseppe Corti

Nella prassi che è andata consolidandosi nel tempo, sia che il trust sia predisposto anzitempo e, quindi, senza il coinvolgimento del giudice tutelare e degli organi correlati, sia che venga predisposto in presenza di procedure già aperte di protezione legale, è solito che al **tutore** venga affidata la **funzione di guardiano del trust**, con compito innanzitutto di controllare che l'operato del trustee risulti conforme ai desiderata del disponente, nell'interesse del Soggetto debole, nonché per esercitare quel potere di impulso sull'attività del trustee, eventualmente indicando le esigenze particolari a cui è necessario prestare attenzione.

In un rilevante numero di casi il ricorso al trust è inteso quale **procedura di protezione negoziale funzionalmente alternativa** e avrà la funzione di prevenirla ed evitarla, anche sottraendo il Soggetto debole a conseguenze personali e patrimoniali indesiderabili.

Sulla compatibilità del trust con le misure di protezione legale non possono esserci più dubbi; anzi, il dato che emerge con sempre più forza è la complementarietà dello strumento con le misure di protezione legale e, in alcuni casi può presentarsi come alternativo ad esse.

Sono molteplici i provvedimenti del **Giudice Tutelare** che nel dare pieno riconoscimento al trust interno, hanno peraltro autorizzato l'istituzione di trust **con beni dell'interdetto**, attribuendo al tutore un compito di vigilanza sull'operato del trustee.

Trust e amministratore di sostegno

Alceste Santuari

Alla luce della disciplina del 2004, l'interdizione e l'inabilitazione vengono oggi sostituite/affiancate dalla possibilità di un ricorso all'amministrazione di sostegno.

La riforma del 2004 disciplina un modello inedito di procuratore/vicario in cui un soggetto è chiamato non già a sostituire al 100% la persona con deficit di autonomia, bensì ad accompagnarla nel compimento di questo o quell'atto che, a seconda dei casi, può essere di natura patrimoniale, non patrimoniale o sanitaria.

A **differenza** dell'interdizione o dell'inabilitazione, che "tolgono" per definizione poteri e diritti, l'**AdS** è una **misura che "dà"** legittimando il giudice a modulare i compiti del gestore in maniera graduale, quando occorra attraverso una riduzione dei poteri del beneficiario, comunque in funzione delle specifiche esigenze/carenze di quest'ultimo.

Quanto esposto permette di osservare come il legislatore abbia voluto, con questa nuova forma di protezione, dare vita ad una tutela della persona che non investa i soli aspetti patrimoniali, spingendosi, invece, verso una protezione "totale" della persona.

Una protezione giuridica di un Soggetto debole deve, quindi, potersi esprimere innanzitutto attraverso la massima valorizzazione della persona stessa e delle sue potenzialità.

Tra le novità che la l. 6/2004 ha introdotto nel Codice civile spicca la possibilità che amministratore di sostegno possa essere individuata una organizzazione non profit.

Anche in riferimento all'amministrazione di sostegno sono ormai molti i pronunciamenti dei **giudici tutelari** volti a **legittimare l'attivazione di un trust** da parte di un amministratore di sostegno **nell'interesse del beneficiario della procedura dell'AdS**, trust nel quale vincolare beni propri del Soggetto debole.

Il rapporto tra AdS e trust testimonia la possibilità che nel nostro ordinamento si possa fare largo e trovare spazio una concezione dinamica e moderna della protezione dei Soggetti deboli, protezione pronta ad impiegare e a "piegare" strumenti che forse fino a qualche anno erano pensati (come il trust) disponibili per operazioni affatto diverse.

Trust e finalità benefiche, trustee ONLUS, trust ONLUS

Alceste Santuari

Trustee può essere anche un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

In questi casi, sarà essenziale individuare con precisione le modalità (responsabilità, contabilità separata, rendicontazione, ecc.) con cui il patrimonio costituito in trust risulta "segregato" rispetto al complesso dei beni patrimoniali dell'organizzazione trustee, così che non si possano confondere i mezzi ricevuti in trust con quelli ordinari necessari per la realizzazione delle finalità statutarie.

Le tipologie giuridiche ammesse ad essere ONLUS sono: "le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di diritto privato, con o senza personalità giuridica".

L'elencazione di cui sopra è ribadita altresì dall'Amministrazione finanziaria.

Tra le tipologie ammesse a qualificarsi come ONLUS rientrano altresì:

- le cooperative sociali ex l. n. 381/91, i consorzi formati al 100% da cooperative sociali;
- le organizzazioni di volontariato ex l. n. 266/91;
- le organizzazioni non governative ex l. n. 49/87.

L'elencazione dei **settori d'intervento** ricopre un'**importanza fondamentale** e di **requisito imprescindibile**, in quanto è il settore d'azione che definisce la qualifica ONLUS dell'organizzazione e non tanto lo scopo ultimo di quest'ultima.

L'Agenzia per il Terzo Settore era inoltre intervenuta riconoscendo la qualifica di ONLUS anche ad un trust istituito per Soggetti deboli, anticipando quanto oggi previsto dall'art. 1, comma 3, l. 112/2016.

L'Agenzia ha infatti ribadito che il trust, sotto il profilo civilistico, rientra nella definizione residuale impiegata dal d. lgs. 460/97 di "altri enti di carattere privato", accanto alle forme tradizionali non profit disciplinate dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati).

Altro requisito previsto per le ONLUS è quello di presentare statuto e/o atto costitutivo sotto forma di atto pubblico, di scrittura privata autenticata ovvero registrata.

Requisito **finalistico** richiesto alle ONLUS è il perseguimento in via prioritaria di **scopi di solidarietà sociale**.

Alla luce delle caratteristiche proprie e intrinseche del trust e delle finalità (sociali) che lo stesso è oggi capace di realizzare, l'Agenzia per il Terzo Settore afferma la "**soggettività**" tributaria di **ONLUS** non solo ai **trust di scopo** (che perseguono, finalità di solidarietà sociale), bensì anche ai **trust con beneficiari individuati**, rinviando all'analisi delle singole fattispecie per l'effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 10 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 460/97.

I "vincoli formali" che l'Atto di Indirizzo introduce in ordine alla qualifica di ONLUS per i trust sono:

1. gli atti istitutivi degli stessi debbono contenere espressamente la clausola di irrevocabilità, "al fine di garantire l'effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale";
2. tra i beneficiari del trust non può rientrare il disponente;
3. espressa previsione che qualora il trust dovesse perdere la qualifica di ONLUS, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'Agenzia per il terzo settore;
4. il trust deve contenere nella propria denominazione l'acronimo ONLUS.

Trust e negozi simili

Simona Arduini

Trust e vincolo di destinazione

Il c.d. vincolo di destinazione è stato introdotto dall'art. 2645 ter del Codice Civile, che testualmente recita: *«gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novant'anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, (...) possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione (...)».*

I **veri limiti** del vincolo possono essere ricostruiti, procedendo secondo un percorso a contrario, dall'analisi **degli elementi di differenza con il trust:**

- il vincolo può riguardare esclusivamente beni immobili o mobili registrati o titoli nominativi; il trust, invece, può riguardare tutti i beni (mobili, immobili, denaro, quote o azioni, diritti di usufrutto, nuda proprietà, universalità di beni, collezioni, opere d'arte..) ed anche i crediti;
- per la validità del trust è sufficiente la forma scritta e non è necessaria, sempre, quella dell'atto pubblico; mentre il vincolo può essere apposto solo in forza di rogito notarile;
- nel trust non è previsto obbligatoriamente un limite temporale che invece è fissato in un massimo di 90 anni per il negozio di destinazione;
- il trust non impedisce l'alienazione dei beni vincolati (se necessario, per metterne il ricavato a disposizione delle persone con disabilità, le quali, beneficiano normalmente del reddito dei beni) e certamente obbliga il trustee ad attivarsi per realizzarne la finalità indicata nel programma; per converso nel vincolo di destinazione l'alienazione dei beni è preclusa e, non essendovi il programma, non vi è garanzia dell'attuazione dello scopo.

Trust e patrimoni destinati

Il nuovo istituto del c.d. "patrimonio destinato a specifici affari" disciplinato dall'art. 2447 bis, lett.a c.c. è caratterizzato dalla strumentalità del patrimonio sociale *all'esercizio di una attività esercitata dall'imprenditore nel perseguimento di una specifica operazione economica.*

La scelta del termine affare tende a rendere il nuovo istituto flessibile e particolarmente compatibile con operazioni economiche ridotte, consistenti in una serie di atti destinati ad esaurirsi in un breve lasso di tempo.

La formulazione dell'istituto del patrimonio destinato, **porta ad escluderne l'applicabilità diretta ai casi di tutela dei Soggetti deboli**, anche se non è da rifiutare l'idea di una sua **adottabilità in via indiretta.**

A titolo di esempio potrebbe ipotizzarsi che, il titolare di un'azienda farmaceutica, destini una parte del patrimonio sociale, magari per incentivare la ricerca scientifica in grado di addivenire alla produzione di un preparato innovativo per curare la rara malattia di cui è affetto uno dei propri figli.

Sarà poi con un trust familiare che l'anzidetto imprenditore, magari all'esito felice dello specifico affare, potrà tracciare il programma più opportuno per la salvaguardia del figlio diversamente abile, in modo da identificare capillarmente, ex ante, le finalità volute e decise in veste di genitore.

Trust e fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è disciplinato dall'art. 167, I comma, cod.civ., secondo cui «*determinati beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri o titoli di credito sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia*».

Le problematiche di fronte alle quali ci si può ritrovare col fondo patrimoniale e che costituiscono i limiti del fondo stesso rispetto al trust sono essenzialmente connesse:

- al fatto che nel fondo possono essere ricompresi solo beni immobili, mobili registrati e titoli nominativi;
- alla incertezza della sua durata, in quanto il fondo si scioglie con la cessazione degli effetti civili del matrimonio o con la morte di uno dei coniugi;
- trova applicazione solo in presenza di una famiglia legittima;
- alla assoluta mancanza nel fondo del programma da realizzare in favore del beneficiario.

Riflessioni sulle figure similari alla luce dell'approvazione della legge.

Parlare di comparazione tra il trust ed altri istituti affini, dopo l'approvazione della legge sul "dopo di noi", può sembrare superfluo ed invece occorre osservare come il nostro legislatore abbia sì trovato lo slancio necessario al riconoscimento del trust ma in sede di approvazione definitiva del disegno di legge n.2232 abbia moderato il passo.

Giovedì 4 febbraio 2016 la Camera dei Deputati aveva approvato, in materia di assistenza per disabili gravi privi di sostegno familiare, il Ddl 2232 licenziando un testo composto di 10 articoli e, tra questi, il n.6 era dedicato all'istituto del Trust : nella norma se ne ritrovava la qualifica di strumento giuridico pressochè unico per il raggiungimento della finalità di predisporre un programma in favore delle persone con disabilità grave, accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n.104.

L'opinione generale è stata di apprezzamento nel vedere riconosciuto il trust quale "soluzione esclusiva e privilegiata" per il sostegno e la protezione dei disabili soli. Si sarebbe potuto immaginare, forse, un futuro senza vincoli di destinazione ed invece, in fase di approvazione definitiva, dopo il passaggio al Senato, la preziosità ed unicità del trust sono state ridimensionate ed infatti, nell'attuale testo di legge si sottolinea l'esistenza di varie altre forme di protezione a beneficio del disabile grave, ed oltre al trust si annovera, appunto, l'istituto disciplinato dall'art. 2645ter c.c.

La scelta legislativa adottata sembra non aver tenuto troppo conto dell'orientamento della giurisprudenza di merito, la quale è ormai unanime nel riconoscere che il progetto di vita della persona con disabilità è un diritto soggettivo esigibile e non comprimibile ed è perfettamente compatibile con lo strumento del trust. Al riguardo si segnala la recentissima sentenza del Tribunale di Ancona n.893 del 30/5/16 con cui il giudice di prime cure precisa come, una volta che il progetto individuale sia stato redatto ed ancor di più se ha trovato una propria attuazione, non può essere modificato se non nell'esclusivo interesse del soggetto disabile.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare: Legge 22 giugno 2016, n.112; la c.d. legge sul “Dopo di Noi”

Francesca Romana Lupoi

Oggi più che mai è avvertita l'esigenza di provvedere all'assistenza delle persone con disabilità ed, in particolare, viene sentita dai loro genitori per il momento del “DOPO DI NOI”. Il problema del DOPO (dopo la nascita di un bambino disabile, dopo il trattamento riabilitativo, dopo la scuola, dopo la morte dei genitori...); che fine farà mio figlio quando noi non ci saremo più? Il problema del DOPO giustamente sentito come un problema che **consapevolmente va costruito “durante noi”** e spesso paralizza il dialogo fra le famiglie e lo Stato e le organizzazioni sociali preposte.

In questo quadro si è incardinata la Proposta di Legge dell'On. Ileana Argentin presentata alla Camera dei Deputati l'11 luglio 2013 n. 1352. La Proposta di Legge, prendendo atto della drammatica problematica vissuta dalle famiglie, per la progettazione di quel momento in cui non saranno in grado di offrire l'assistenza familiare ai propri cari, pone al centro la famiglia perché - è un dato incontrovertibile - che, in Italia, il sostegno familiare è pari al 68,2% del supporto ricevuto dalle persone affette da disabilità che sembrano superare la cifra di tre milioni che sale a sei milioni considerando le persone che manifestano una apprezzabile difficoltà dello svolgimento di almeno una funzione.

Alla luce di tali dati, il legislatore ha dovuto compiere delle scelte e il “pubblico” a cui è dedicata questa Legge è quello della disabilità grave di cui all'art.3, comma3, della legge 5 febbraio 1992, n.104. In Italia oggi si stima che 160.000 disabili gravi **sopravviveranno** a genitori e fratelli.

La famiglia proprio perché c'è - e fintanto che c'è - intende partecipare, scegliere, preordinare, preorganizzare la soluzione più adatta al proprio caso, la disabilità grave è un mondo del tutto disomogeneo e diversificato e le **soluzioni possono essere molte**: dalla casa famiglia, al progressivo ingresso in comunità, all'assistenza nella propria abitazione al co-housing, al Trust o ad altre figure giuridiche quali il vincolo di destinazione di cui all'art.2645 ter codice civile o la costituzione di fondi speciali disciplinato per mezzo del contratto di affidamento fiduciario.

I genitori sono i primi a voler dare risposte ai loro quesiti quando sono responsabili del presente dei propri figli e sono ancora in grado di ascoltare i bisogni e le richieste di quest'ultimi.

Ciò non significa affatto non aver necessità dello Stato ma significa creare una sinergia fra le risorse private-familiari, pubbliche e solidaristiche.

Con la Legge in esame si è voluto offrire alle famiglie un ventaglio di possibilità, ma soprattutto il **diritto di scegliere** richiamando l'articolo 19 della Convenzione sulle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sulle persone con disabilità volta a favorire il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia creando così nuove reti assistenziali, dirette ad attuare percorsi individualizzati che garantiscono tutela assistenziale, migliore qualità della vita ed integrazione sul territorio e che riproducono soprattutto le condizioni abitative e relazionali della famiglia.

La primaria volontà della Legge è quella deistituzionalizzazione volendo quindi invertire il dato attuale: in Italia l'80% dei disabili adulti risiedono in Istituti.

Chi allora conosce la **flessibilità dello strumento giuridico del Trust** può comprendere appieno le potenzialità di applicazione del Trust nella creazione da parte dei genitori, o comunque, della famiglia, di percorsi

individualizzati volti alla cura personale e patrimoniale della persona con disabilità.

I disabili, in particolare quelli gravi, non possono essere titolari del patrimonio familiare che spetta loro per legge ma ciò non giustifica affatto che non ne possano pienamente disporre e avvantaggiarsi per mezzo del Trust. I Beneficiari di un Trust per soggetti deboli non perdono la voce, ma possono esprimere i loro desideri e aspirazioni.

L'accogliere il Trust conduce a non voler per le persone disabili un futuro qualsiasi ma un nuovo futuro, una nuova filosofia di approccio al problema quando la scelta voluta dalla famiglia è quella di consentire al disabile di continuare a vivere nella propria casa o, comunque nell'ambito familiare, circondato dalle sue cose, affetti di sempre, consuetudini e stile di vita.

Nel nostro ordinamento il Trust è una realtà, ormai conosciuta dai giudici tutelari, dagli amministratori di sostegno, ha le sue regole comprovate nel tempo, le sue formalità pubblicitarie, il suo trattamento fiscale.

E' necessario comprendere che il Trust non è un blocco unitario di regole così come altri negozi giuridici, ma **è un negozio programmatico che si plasma, di volta in volta, alle esigenze diversissime**, tenendo conto delle situazioni sociali, mediche, patrimoniali in cui nasce e delle esigenze che possono nascere o mutare e che, coloro che lo istituiscono, intendono soddisfare per mezzo di questo strumento qualora esso sia ben redatto potendo pensare non solo ad un progetto di vita legato al presente ma anche proiettato al futuro.

Di ciò è stata perfettamente consapevole l'On. Argentin con la mozione 1-00243 del 14 novembre 2013 nella quale chiede al Governo "di trovare le risorse finanziarie ed approvare un sistema di protezione sociale e di cura per le persone affette da disabilità grave nonché ad assumere iniziative per disciplinare, anche nel nostro ordinamento, per coloro che ne facciano richiesta, l'istituzione di Fondi di Sostegno "Trust" offrendo così una la garanzia di una struttura blindata esclusivamente diretta a garantire tutta l'assistenza necessaria e la migliore qualità di vita anche attraverso la tutela del patrimonio familiare che si vuole destinare, prevedendo anche regimi fiscali agevolati per la costituzione del fondo".

L'Associazione "Il trust in Italia" è stata sentita dalla Commissione Affari Sociali della Camera in merito alla Proposta sul Dopo di Noi e ha collaborato con l'On. Elena Carnevali, relatrice della Legge alla Camera. Il messaggio che ha voluto trasmettere l'Associazione è stato che i Fondi di Sostegno andavano sostituiti con i Trust a vantaggio dei disabili gravi, come oggi sono intesi dalla comunità giuridica rendendoli beneficiari, a certe determinate condizioni, di un trattamento fiscale agevolativo fintanto che i beni sono a vantaggio del soggetto debole.

La posizione portata avanti dall'Associazione è stata molto lineare e semplice: il trattamento fiscale di favore deve essere riconosciuto ad un trust istituito esclusivamente a vantaggio di una persona debole grave per la durata della sua vita: è necessario poter preservare quell'unico bene che, in genere, la famiglia vuole lasciare al figlio disabile che è la casa in cui vive ma che tuttavia ne può intestargliela, né il figlio può gestirla e, per di più essendo il figlio una persona che non produrrà reddito (anzi avrà solo bisogno di risorse finanziarie per vivere), non avrebbe la capacità nel tempo di far fronte agli oneri fiscali e il bene andrebbe perso annullando il progetto!.

E' necessario parimenti preservare il denaro che, anziché destinarlo al pagamento delle imposte nella fase della istituzione del trust, poco o tanto che sia non è questo il punto, deve essere destinato al figlio disabile; è quel patrimonio che non deve essere intaccato in quanto diretto ad una finalità meritevole e di alta utilità sociale: far fronte alla necessità di vita, far parte a quel progetto di vita che l'aspetto patrimoniale completa unitamente a quello personale e di cui si stanno facendo carico le famiglie.

Mette conto sottolineare un aspetto molto rilevante che, al di là della denominazione della struttura giuridica che si vorrà scegliere, **la famiglia deve essere al centro sia** finché c'è sia dopo attraverso l'affidamento della realizzazione del proprio programma a terzi scelti dalla famiglia.

Per richiamare i termini usati precedentemente, la platea degli utenti dei Trust per soggetti deboli già esiste, certo ora può essere certamente più ampia poiché le famiglie sono finanziariamente supportate.

Qui va fatta una precisazione: la Legge ha istituito un Fondo speciale dotato di 90 milioni per l'anno 2016, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni a decorrere dal 2018. Il Fondo non riguarda il Trust o le figure "similari" di cui all'art 6 della Legge ma il finanziamento dei progetti volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing e che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature per il funzionamento degli alloggi medesimi

Per il Trust, è stato detto, sono state previste forme di defiscalizzazione in quanto si è riconosciuto che lo scopo dei Trust, di cui si sta trattando, sono Trust di protezione e di solidarietà sociale.

In conclusione, mi auspico che con l'attuazione della Legge possa nascere veramente l'incontro fra il pubblico e il privato che fino ad ora è mancato nonché possa essere questa Legge essere un mezzo per attuare soluzioni di vita valide per chi ne ha più bisogno e forme di solidarietà fra le famiglie legate da esigenze e volontà comuni.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 giugno 2016, n. 112.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera *a*), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.

3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di *trust*, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come

persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a*), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

Art. 2.

Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale


1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 3.

Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.



2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Art. 4.

Finalità del Fondo

1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2;

b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing*, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità

di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

Art. 5.

Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave

1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 6.


Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione

1. I beni e i diritti conferiti in *trust* ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust* ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano fatti per atto pubblico;



b) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;

c) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino, rispettivamente, gli obblighi del *trustee*, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee* o del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del *trust* ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust* ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

f) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust* o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del *trustee* o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del *trust* o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

g) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano il termine finale della durata del *trust* ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione

del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il *trust* ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.


5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del *trust* ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trustee* ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust* ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.



10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 7.

Campagne informative

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Art. 8.

Relazione alle Camere

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate recate dagli articoli 5 e 6. Le eventuali risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate di cui al primo periodo, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI


Camera dei deputati (atto n. 698):

Presentato dall'On. Gerolamo Grassi e altri, in data 9 aprile 2013.

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 1° luglio 2013, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze) e questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, l'11 giugno 2014; il 1°, 15, 23 e 31 luglio 2014; l'11 settembre 2014; il 22, 28 e 30 ottobre 2014; l'11, 12, 18, 26 e 27 novembre 2014; il 3, 11 e 17 dicembre 2014; il 14 gennaio 2015; il 4 e 10 febbraio 2015; il 12 e 18 marzo 2015; il 22 aprile 2015; il 6, 13 e 20 maggio 2015; il 3 e 10 giugno 2015; il 7, 9, 15, 28 e 29 luglio 2015; il 23 settembre 2015; il 28 gennaio 2016.

Esaminato in aula il 25 settembre 2015; il 1° e 3 febbraio 2016, ed approvato in un testo unificato con gli atti n. 1352 (On. I. Argentini e altri), n. 2205 (On. A.M. Miotto e altri), n. 2456 (On. P. Vargiu), n. 2578 (On. P. Binetti e altri), n. 2682 (On. M. Rondini e altri), il 4 febbraio 2016.



Gli autori

Arduini Simona, avvocato del foro di Milano; cultore della materia- cattedra di diritto civile- università di Milano; e' stata oggetto di pubblicazioni in materia di trust; segretario nazionale del Centro Studi Strategici e Giuridici Internazionali AV; nel 2015 ha contribuito alla nascita del primo sportello informativo di ascolto sul "trust per soggetti deboli e dopo di noi" nella provincia di Rimini .

Giuseppe Corti, dottore commercialista, ha svolto incarichi di docenza in materie aziendali per enti di formazione e consorzi universitari, si è occupato di revisione di enti locali, svolge incarichi giudiziari in procedure concorsuali e stima di aziende e si occupa delle attività della libera professione dal 1988.

Massimo Cugnasco, esercita, dal 1972, la libera professione di dottore commercialista in Cuneo ed amministra la Società Fiduciaria "Ge.Co. – Gestione e Controllo srl" che opera anche come trustee. Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo dal 1988 al 1994, oltre a svolgere la consueta attività di consulenza in campo contabile, fiscale, societario e contrattuale ed a ricoprire incarichi di amministratore, sindaco e revisore in società ed enti si dedica, per le materie di sua competenza, a varie attività nel settore del volontariato assistenziale ed in campo sociale. Tra le altre quella di cofondatore e componente del consiglio di amministrazione della Fondazione ADAS – O.N.L.U.S., ente riconosciuto dalla Regione Piemonte, finalizzato all'assistenza domiciliare gratuita ai malati terminali.

Gabriella La Torre, avvocato in Firenze, Segretario generale dell'Associazione "Il trust in Italia", ha acquisito una rilevante esperienza professionale in materia di trust, di cui si occupa fin dal 1999 curando la propria formazione ed aggiornamento. Docente in corsi, convegni e master accademici. Autrice di diversi articoli pubblicati in volumi e riviste specifiche. Iscritta nel registro dei professionisti accreditati in materia di trust, tenuto dall'Associazione "Il trust in Italia".

Francesca Romana Lupoi, avvocato in Roma e partner dello Studio Legale Lupoi dal 1988. Si è laureata con lode in giurisprudenza presso l'Università La Sapienza con tesi in diritto privato internazionale. Vice Presidente dell'Associazione "Il trust in Italia" e membro della Commissione di studio sul trust presso l'ODCEC di Roma. Iscritta nel registro dei Professionisti Accreditati in materia di trust, istituito nel 2012 dall'Associazione "Il trust in Italia". Relatrice e coordinatrice di Corsi, Master e Convegni sul trust dal 2002 a oggi, in tutto il territorio nazionale

Alceste Santuari, è ricercatore presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Alma Mater – Università di Bologna. Nella stessa Università è responsabile dei seguenti corsi: International Law & Health, Diritto dell'economia, Diritto dell'Economia degli enti non profit e Partenariati pubblico-privati. E' autore di numerose pubblicazioni, anche di carattere internazionale, in tema di trust, organizzazioni non profit, ex IPAB, rapporti giuridici tra enti locali/ASL ed enti non lucrativi, nonché di servizi socio-sanitari.

Luca Serpieri, dottore commercialista in Viterbo e Milano dal 1992, si occupa di trust interni dal 1999, è socio dell'Associazione "Il trust in Italia" e iscritto nel Registro dei Professionisti Accreditati, è fondatore e titolare della società di trust Moll Flanders Trust srl.

Marco Snichelotto, dottore commercialista e revisore legale ordine di Vicenza. Socio e amministratore Unifid S.r.l., trust company con sede in provincia di Vicenza. Iscritto al Registro dei Professionisti Accreditati tenuto dall'Associazione "Il trust in Italia". Dal 2009 al 2011 Professore a contratto in Tecnica Professionale per le PMI Università degli Studi di Verona sede Vicenza. Membro effettivo di diversi collegi sindacali e organi di controllo.

Duccio Zanchi, professore a contratto di diritto del Trust presso l'Università di Siena; membro del comitato scientifico dell'Associazione Trust, libertate fide foedus, Lugano. Avvocato in Milano. Già Responsabile del Servizio Legale Contenzioso di un primario gruppo bancario italiano. Iscritto al Registro dei Professionisti Accreditati tenuto dall'Associazione "Il trust in Italia". Autore di oltre venti pubblicazioni in materia di trust e da molti anni relatore in convegni sulla materia. Socio dell'Associazione "Il trust in Italia".

TRUST E “DOPO DI NOI”

| | |
|--|---------|
| Indice | pag. |
| Prologo | pag. 2 |
| <i>Simona Arduini</i> | |
| Trust e Dopo di noi | pag. 4 |
| <i>Gabriella La Torre</i> | |
| → Premessa | |
| → Cos'è il trust? | |
| → Costruzione di un trust | |
| Il disponente | pag. 6 |
| <i>Massimo Cugnasco</i> | |
| → Operatività. | |
| Il trustee | pag. 8 |
| <i>Duccio Zanchi</i> | |
| Il ruolo delle associazioni o società cooperative nel caso di trust per Soggetti deboli | pag. 9 |
| <i>Luca Serpieri</i> | |
| I beneficiari | pag. 10 |
| <i>Giuseppe Corti</i> | |
| → Tutela dei legittimari | |
| Il guardiano | pag. 11 |
| <i>Gabriella La Torre</i> | |
| Il fondo in trust | pag. 12 |
| <i>Marco Snichelotto</i> | |
| → Gestione del fondo | |
| Durata | pag. 14 |
| <i>Gabriella La Torre</i> | |
| Operatività dopo la morte dei genitori, trust testamentario e trust dormiente | pag. 15 |
| <i>Marco Snichelotto e Duccio Zanchi</i> | |
| → Una particolare tipologia di trust dormiente: il trust beneficiario di polizza rischio morte | |
| → Il trust e il divieto di patti successori | |
| → Il trust e il divieto di sostituzione fedecommissaria | |
| La legge regolatrice | pag. 17 |
| <i>Gabriella La Torre</i> | |
| Il trattamento tributario dei redditi prodotti in trust | pag. 18 |
| <i>Marco Snichelotto</i> | |

| | |
|--|---------|
| Il trattamento tributario degli atti di dotazione in trust per Soggetti deboli, le imposte dirette | pag. 20 |
| <i>Luca Serpieri</i> | |
| → Le novità fiscali della legge n. 112 del 22 giugno 2016 | |
| Trust e figure di protezione del nostro ordinamento | pag. 26 |
| <i>Giuseppe Corti e Alceste Santuari</i> | |
| → Trust, curatore e tutore | |
| → Trust e amministratore di sostegno | |
| Trust e finalità benefice: trustee ONLUS, trust ONLUS | pag. 28 |
| <i>Alceste Santuari</i> | |
| Trust e negozi simili | pag. 29 |
| <i>Simona Arduini</i> | |
| → Trust e vincolo di destinazione | |
| → Trust e patrimoni destinati | |
| → Trust e fondo patrimoniale | |
| → Riflessioni sulle figure simili alla luce dell'approvazione della legge | |
| Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare: Legge 22 giugno 2016, n.112; la c.d. legge sul "Dopo di Noi" | pag. 31 |
| <i>Francesca Romana Lupoi</i> | |
| Legge n.112 del 22 giugno 2016 | pag. 34 |
| Gli Autori | pag. 38 |

Il trust in Italia

Associazione

Via Antonio Bertoloni, 55
00197 Roma
Tel. 06.8070853
Fax 06.8070854
info@il-trust-in-italia.it
www. il-trust-in-italia.it

Finito di stampare ottobre 2016
presso Global Printing, Firenze

edizione fuori commercio



Il trust in Italia

Associazione

